



NOVITÀ NORMATIVE AGOSTO 2025

1. **Giovani – Bando “Zero Neet”**
2. **Misure prevenzione disagio minorile “RI-SCATTO”**
3. **Modifiche al regolamento regionale locazioni per finalità turistiche**
4. **Programma regionale “Spazio Zero”**

Legislazione regionale – La Giunta

1. **Giovani – Bando “ZeroNeet”**

Come anticipato nella comunicazione di luglio, sul BURL n. 31 del 1° agosto 2025 è stato pubblicato il D.D.S. n. 10824 del 28 luglio scorso, per l’approvazione bando per interventi integrati di riattivazione e inserimento lavorativo dei giovani Neet ZeroNeet – Reti di opportunità per l’inserimento occupazionale e le competenze”, in attuazione della DGR n. XII/4731 del 14 luglio 2025 a sostegno all’occupazione giovanile.

La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 20.000.000,00.

Il bando precisa le finalità e gli obiettivi, i riferimenti normativi, i soggetti beneficiari, i soggetti destinatari e le caratteristiche generali dell’agevolazione.

Il bando prevede partenariati composti da almeno due enti con sede operativa nella provincia di intervento e i soggetti capofila possono essere:

- Operatori accreditati per servizi al lavoro o formazione
- Cooperative sociali di tipo A e B
- enti del Terzo Settore
- Consorzi di cooperative sociali.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente on line sulla piattaforma informativa Bandi e servizi www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del 6 ottobre 2025 e sino alle ore 12.00 del 5 novembre 2025.

2. **Misure prevenzione disagio minorile “Ri-SCATTO”**

La D.g.r. 1 agosto 2025 n. 4869 «RI-SCATTO»: ha dato attuazione alle dd.g.r. nn.7499/2022, 20/2023 e 2439/2024 incrementando la dotazione finanziaria per la realizzazione di interventi per contrastare il disagio dei minori - legge regionale 2/2025 «Misure di prevenzione e contrasto delle baby gang e modifiche alla l.r. 1/2017 (BURL SO n. 32 del 6 agosto).

Il provvedimento ha stabilito di rafforzare gli interventi dei Piani di azione territoriali in corso, con particolare riguardo alla prevenzione sociale nelle aree e nei contesti urbani laddove risulta più diffusa la presenza delle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità e che vedono soggetti minorenni sia come autori sia come vittime, di

incrementare il contributo e di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

3. Modifiche al Regolamento locazioni per finalità turistiche

Il Regolamento Regionale 30 luglio 2015 n. 6 ha introdotto modifiche al R.R. 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo") stabilendo dei requisiti minimi e dei servizi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche (BURL Suppl. n. 31 del 1 agosto).

Nello specifico:

Art. 1

(Modifiche al r.r. 7/2016 e introduzione dell'allegato G bis)

1. Al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo") sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è così sostituito: *«Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)»;*

b) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente: *«1 bis. Sono, altresì, definiti, in attuazione di quanto previsto al comma 3 bis dell'articolo 37 della l.r. 27/2015, i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche, ivi incluse le locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) aventi finalità turistica.»;*

c) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Requisiti minimi degli alloggi o parti di essi dati in locazione per finalità turistiche e servizi erogati in tali alloggi)



1. *Le disposizioni del presente articolo disciplinano i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi, o parti di essi, dati in locazione per finalità di cui turistiche all'articolo 1.*

2. *Gli alloggi di cui al comma 1, oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, hanno i requisiti minimi e offrono i servizi di cui all'allegato G bis.*

3. *Gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.»;*

e) il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;

f) al comma 3 dell'articolo 8 le parole: «*Alla comunicazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alla comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 27/2015 relativa alle case e appartamenti per vacanze e a quella di cui all'articolo 38, comma 1 bis, della medesima legge, relativa alle locazioni per finalità turistiche gestite in forma non imprenditoriale»;*

g) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: «*è approvata la modulistica unificata di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «è approvata la modulistica unificata delle SCIA di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al comma 3»;*

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche)

1. *L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 1 è quella prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi ed igienico sanitari vigenti in materia.»;*

i) dopo il comma 5 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

«5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1 bis.».

2. Dopo l'allegato G al r.r. 7/2016 è aggiunto, in fine, l'allegato G bis (Requisiti minimi obbligatori e servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche), nel testo riportato in allegato al presente regolamento.

4. Programma regionale “Spazio Zero”

Con D.g.r. del 1° agosto 2025 n. 4868 è stato approvato il Programma regionale «Spazio Zero» finalizzato alla realizzazione di interventi integrati per l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale in condizioni di fragilità e definizione dei criteri per l'individuazione dei partner territoriali (BURLO SO n. 33 del 11 agosto).

La struttura del progetto prevede uno o più sub progetti nel caso di attivazione di interventi in una o più delle tipologie:

- 1) percorso di formazione professionale rivolti a persona in esecuzione penale;
- 2) percorsi di inclusione sociale e/o inserimento lavorativo rivolti a persone in esecuzione penale;
- 3) interventi di assistenza per le persone in esecuzione penale e per familiari, con particolare riferimento alla prole minore di età';
- 4) sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e mediazione penale.

Il progetto avrà una durata di 18 mesi e la data presunta di inizio 1° novembre 2025 data presunta di fine 30 aprile 2027.

Viene demandato alla competente Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'adozione dei provvedimenti utili a dare attuazione al programma.

Legislazione regionale – Il Consiglio

Nel periodo dal 4 al 29 agosto 2025 non sono previsti impegni del Consiglio e delle Commissioni.

Aggiornato al 29 agosto salvo errori ed omissioni